

lo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A06191

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 maggio 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito nel mese di maggio 2012 da ripetuti eventi sismici anche di forte intensità e che, in particolare, nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 alle ore 9.00 si è verificato un terremoto di magnitudo 5.8;

Considerato che l'andamento della sequenza sismica manifestatasi nelle predette province ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture, nonché un aggravamento delle situazioni di criticità causate dai precedenti eventi sismici;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A06193

